

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

163° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

(Notturna)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro» (2939), d'iniziativa dei deputati Scotti ed altri; Bianchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC)	3, 5, 6
CITARISTI (DC)	4, 5
GIANOTTI (Com.-PDS)	2, 4, 6
MURATORE, sottosegretario di Stato il turismo e lo spettacolo	6
PERUGINI (DC), relatore alla Commissione ..	3, 6

I lavori hanno inizio alle ore 20,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro» (2939), d'iniziativa dei deputati Scotti ed altri; Bianchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro», di iniziativa dei deputati Scotti ed altri; Bianchini ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di oggi.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione un problema preliminare. Visti i tempi dell'attività parlamentare e l'avvicinarsi della scadenza elettorale, non so se i vari Gruppi parlamentari ritengano possibile approvare in sede deliberante il provvedimento, alla luce dei cambiamenti proposti.

Il 17 luglio questo provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati e vorrei leggere ai colleghi la formulazione del comma 6 dell'articolo 3: «Il compenso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per i nastri o supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per due terzi ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi....». In precedenza si prevedeva un terzo per gli autori, un terzo per i produttori originari e un terzo per i produttori di videogrammi.

In una riunione svoltasi alla SIAE tra l'ANAC (associazione degli autori cinematografici) e l'associazione dei produttori si è arrivati ad un accordo bonario, proprio nella speranza che il Senato potesse approvare il provvedimento, rendendolo esecutivo. L'eventuale approvazione dell'emendamento proposto dai senatori Perugini, Aliverti e Citaristi renderebbe necessario un ulteriore esame parlamentare presso la Camera dei deputati. In tal caso, vorrei prospettare la opportunità di accogliere le osservazioni concordate dall'associazione degli autori cinematografici circa l'equilibrio da perseguire nella ripartizione dei proventi derivanti dai diritti imposti sui supporti audiovisivi. Propongo questo proprio al fine di poter esprimere con questa legge criteri generali, senza richiedere un ulteriore accordo tra le categorie.

Le strade che si aprono a questo punto sono due. Possiamo approvare definitivamente il testo così com'è formulato; viceversa, se il

relatore insiste nel suo emendamento, propongo una ulteriore modifica all'articolo 3, che formalizzo nel seguente emendamento 3.2:

Al comma 6, alle parole: «per due terzi ai produttori originari di opere audiovisive» sostituire le parole: «per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive».

3.2

GIANOTTI

PERUGINI, *relatore alla Commissione*. Avevo evidenziato come, durante quella riunione informale, si fosse posto quel problema e l'ho fatto presente nella mia relazione. Pertanto, convengo sulla proposta avanzata dal senatore Gianotti.

ALIVERTI. Signor Presidente, credo di poter condividere le osservazioni generali espresse dal relatore, pur rilevando che il disegno di legge al nostro esame è discutibile nella sua ispirazione complessiva. Ci propone un conflitto, a mio avviso, concettuale fra due ordini di problemi, quali quello relativo alla utilizzazione a fini personali delle opere protette dal diritto d'autore e quello relativo alle modalità di fruizione di prodotti noleggiati o assunti in prestito.

Queste due diverse problematiche irrisolte sono alla base del provvedimento e vengono riproposte senza possibilità di risoluzione, rinviando a futuri atti legislativi o a norme comunitarie quanto oggi si sta faticosamente costruendo negli ambiti nazionali. In alcuni paesi della Comunità europea si è faticosamente predisposto un compenso a favore degli autori, pur con situazioni differenziate che preludono ad un ripensamento di ordine generale che sicuramente comporterà l'intervento della Comunità europea.

Con un certo ritardo ci siamo immessi in questa strada e i proponenti hanno rilevato una certa «timidezza», anche perchè applichiamo un importo *pro quota* inferiore agli altri paesi. Se ciò fosse vero bisognerebbe risalire al momento in cui sono stati stabiliti questi compensi, considerando le strategie che si vorranno mettere in atto tenendo conto di un mercato in continua evoluzione.

La materia in esame è in fase di definizione ed esige un intervento normativo a carattere organico, anche per temperare i paventati effetti inflattivi derivanti dalla imposizione dei diritti. Come è stato opportunamente sottolineato dal relatore, diverse categorie sono entrate in conflitto, non ultima quella dei distributori la quale ha individuato nelle attrezzature e negli apparecchi di riproduzione audio un certo rincaro che potrebbe causare una contrazione delle vendite sul mercato.

Non so se questo sia vero o meno. Comunque è necessario mediare, come abbiamo sempre fatto, tra interessi diversi e contrapposti. Se questa da una parte è la ragione per cui accediamo alle proposte relative agli interessi degli autori e dei distributori, non credo che dobbiamo sottovalutare quanto è stato messo in evidenza da parte dei distributori e dei rivenditori. Per questo motivo mi sembra molto valida la proposta del relatore nel senso di addivenire ad un abbassamento della percentuale fissata sugli apparecchi di registrazione che è pari al 5 per cento sul prezzo di vendita al rivenditore. In un primo momento

volevamo che questa percentuale fosse del tutto cancellata ma successivamente ci è stato fatto presente che, una volta normalizzato il mercato e quindi definito il compenso, si arriverà a scindere i due comparti, vale a dire, quello relativo agli apparecchi di registrazione e quello relativo ai nastri. In questo senso sarà prefigurabile, già a partire dal prossimo anno, un tentativo di rivedere anche la normativa che con molta fatica si sta attualmente cercando di concretizzare affinché possa essere poi approvata.

Così come stanno le cose credo che si possa accettare quanto proposto dal relatore in modo da attenuare la resistenza e la contrapposizione tra gli editori.

Per concludere vorrei dire che sarebbero anche da accogliere le proposte fatte nell'audizione precedente anche se non so se corrispondono ad un protocollo d'intesa. Purtroppo non ero presente a questo incontro e quindi saranno i miei colleghi a stabilire, con le loro valutazioni, se vale la pena apportare delle modifiche. Per quanto riguarda i tempi mi sembra che il Presidente della nostra Commissione molto opportunamente ed intelligentemente abbia consultato il suo omologo nell'altro ramo del Parlamento ottenendo adeguate assicurazioni che, una volta individuate le modifiche sostanziali, si potrà arrivare all'approvazione contestuale di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Confermo quanto è stato detto nella parte finale dell'intervento del senatore Aliverti. In effetti si è giunti con la Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento ad un'intesa abbastanza rigida sulle modifiche da apportare. Inoltre aggiungo che per quanto riguarda la ripartizione di cui al comma 6 dell'articolo 3 non soltanto vi è stata una consultazione tra le parti ma anche una comunicazione ufficiale con una lettera che confermava che l'accordo era stato raggiunto secondo quanto stabilito con l'emendamento Gianotti.

CITARISTI. Sarei ben contento se fosse stato veramente raggiunto un accordo, ma a quanto mi risulta nelle opere audiovisive è il produttore che paga sia gli autori che gli attori per cui non vedo come l'autore che come figura rappresenta il soggetto possa partecipare alla ripartizione.

GIANOTTI. Rappresenta anche il regista.

CITARISTI. Non sono d'accordo su questo perché anche il regista è pagato dal produttore; non è mai pagato a percentuale. Il produttore paga i soggetti, i registi e anche gli attori e quindi rischia in prima persona il suo capitale mettendo sul mercato l'opera che è stata prodotta.

Se l'opera ha successo ne trae un guadagno, altrimenti, ne paga tutte le conseguenze economiche. In questo senso si giustificherebbe la percentuale dei due terzi relativamente ai compensi.

GIANOTTI. Signor Presidente, per quanto mi è possibile vorrei rispondere alla domanda formulata dal senatore Citaristi. In questo

senso vorrei fare due osservazioni; in primo luogo è il produttore che paga attori, registi e soggettisti per l'opera cinematografica e per quella televisiva e lo fa soltanto per quella destinazione. Quando invece le opere vengono riprodotte all'infinito non esiste alcun contratto che preveda i diritti per l'eternità.

I diritti per le opere di ingegno, infatti, proprio perchè esistono delle norme di legge generali, non sono mai risolti soltanto nel contratto tra le parti.

In secondo luogo è intervenuto un accordo tra le organizzazioni degli autori e dei produttori a livello SIAE nel quale si stabiliva l'opportunità che il disegno di legge venisse definitivamente licenziato nel testo approvato dalla Camera dei deputati. In questo senso c'era un preciso invito affinché il Senato non lo modificasse evitando il rischio che allo scadere della legislatura non si potesse approvarlo. In questo senso si dice: «Noi produttori riconosciamo che dei due terzi che prendiamo daremo un terzo all'associazione degli autori e diciamo alla SIAE che la legge vigente dovrà stabilire una suddivisione per cui ogni parte riceva un terzo».

PRESIDENTE. Vorrei dar lettura d'una parte della lettera consegnata da Roman Vlad il 15 novembre 1991: «Sotto tale profilo essa non può che auspicare, per quanto attiene ai diritti sui supporti video, che gli autori, esclusi dal testo del disegno di legge approvato dalla Camera, possano usufruire di una ripartizione a loro favore, in osservanza del principio, internazionalmente riconosciuto, che l'autore debba partecipare alle fortune della sua opera. Il criterio di ripartizione potrebbe anche essere concordato tra le categorie interessate ed a tal fine la SIAE offre la propria piena disponibilità. Sono anzi già in corso incontri e trattative con le categorie interessate per esaminare la possibilità di intese contrattuali che possano comportare riconoscimenti economici in favore degli autori». In seguito la SIAE ci ha comunicato l'avvenuto accordo nel senso indicato in quella lettera.

Vorrei ricordare che in ordine alla ripartizione dei compensi derivanti dai diritti sui supporti audio è intercorsa recentemente una intesa convenzionale tra le parti interessate, volta ad assicurare l'attribuzione di una quota del compenso anche alla categoria degli autori.

ALIVERTI. Sarebbe interessante vedere il protocollo d'intesa; nell'ultimo testo presentato alla Camera dei deputati esisteva una precisazione che per chiarezza vorrei leggere alla Commissione: «I produttori devono corrispondere il 50 per cento dei compensi ad essi attribuiti - cioè i due terzi - ai sensi del presente comma, agli artisti interpreti o esecutori interessati». Questa precisazione in seguito è scomparsa mentre era interessante ed utile la dicitura «artisti interpreti o esecutori interessati».

CITARISTI. In riferimento alle opere audiovisive gli autori e gli interpreti ricevono i propri compensi direttamente dai produttori che sopportano il rischio degli investimenti economici.

ALIVERTI. Perchè dobbiamo modificare un accordo ormai intervenuto tra le parti?

GIANOTTI. Perchè siamo a conoscenza di un accordo tra parti private che modifica la legge. Per questo motivo credo che ci dovrebbe essere una coerenza da parte del legislatore nel senso di non consentire a privati di modificare la legge successivamente.

Qualunque produttore può rivolgersi alla magistratura amministrativa competente per inficiare quell'accordo in quanto contrario alla legge.

O si dice che siamo a conoscenza di questo accordo e quindi non vale oppure dobbiamo riconoscere l'esigenza di modificare conseguentemente la legge.

PRESIDENTE. Non vorrei che questa indagine condotta in maniera così superficiale alterasse degli equilibri assai delicati.

GIANOTTI. Vorrei osservare come tutto ciò potrebbe risultare di difficile comprensione. Dobbiamo prendere atto che ci accingiamo ad approvare un disegno di legge che colpirà gli autori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il relatore per la chiara esposizione e vorrei richiamarmi alla proposta avanzata dal senatore Gianotti. Egli ha annunciato che sosterrà l'emendamento 3.2, tendente a modificare il comma 6 dell'articolo 3 nell'ipotesi che il testo ritorni alla Camera dei deputati; viceversa, il senatore Gianotti sarebbe disposto a ritirare il suo emendamento se il testo venisse approvato questa sera così come formulato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, al fine di approvare definitivamente il disegno di legge, vorrei prospettare la opportunità di ritirare le proposte emendative. Se desideriamo fornire una risposta e adeguarci alla legislazione europea, in quanto siamo l'unico paese che finora non l'ha fatto, dobbiamo rinunciare a qualsiasi cambiamento; se non desideriamo approvare il provvedimento durante questa legislatura, il Governo non intende assumersene la responsabilità e si adegua alla volontà della Commissione.

PERUGINI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Sottosegretario, gli emendamenti presentati hanno natura ed obiettivi diversi. Abbiamo audito le categorie interessate e abbiamo preso atto delle loro aspettative e delle loro proposte: a tal fine abbiamo presentato l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Fra le parti è intercorsa una intesa; le parti interessate sono riuscite a trovare un accordo sul testo varato dalla Camera dei deputati.

Nei rapporti privatistici la legge vale fino a quando la volontà delle parti non si scontra su diversi orientamenti e pertanto non ritengo che si produrrebbe alcuna lesione alla autonomia negoziale delle parti interessate da questo disegno di legge.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Inquadramento dell'attività fonografica)

1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale.

2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.

È approvato.

Art. 2.

(Utilizzazione dei fonogrammi)

1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, oltre alla liquidazione dello stesso, può essere disposta la interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire dieci milioni.

È approvato.

Art. 3.

(Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale

compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:

a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);

b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);

c) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio.

3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio.

4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi.

5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per i nastri o supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per due terzi ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 4 per le attività e le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera c), sostituire la cifra: «5» con la cifra: «3».

3.1

PERUGINI, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 6, alle parole: «per due terzi ai produttori originari di opere audiovisive» sostituire le parole: «per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive».

3.2

GIANOTTI

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Perugini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Gianotti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 4.

(Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori)

1. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali è costituito l'IMAIE, avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

2. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, inoltra domanda per l'erezione in ente morale.

3. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina il presidente del collegio dei revisori dell'IMAIE e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori.

4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 5.

(Diritti degli artisti interpreti o esecutori)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1943, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 3, comma 5, della presente legge sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

È approvato.

Art. 6.

(Compensi maturati e non distribuiti)

1. I compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori, ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e non distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, che trasmettono altresì al medesimo Istituto la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 2, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi ad essi spettanti e pubblica altresì l'elenco dei nominativi degli aventi diritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

È approvato.

Art. 7.

(Compensi non distribuibili)

1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.

2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 3, comma 6, all'articolo 5, comma 5, e all'articolo 6, comma 5, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

È approvato.

Art. 8.

(Accesso dei fonogrammi nella scuola)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 21,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA